

## CORTE SPORTIVA DI APPELLO

### Sentenza n. 03/24

L'anno 2024, il giorno 05 del mese di luglio, in collegamento da remoto tramite *Google Meet*, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Pres. Raffaele Potenza	Componente
Pres. Carlo Schilardi	Relatore

con l'assistenza del Segretario, Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello CS3/24 presentato da Nicola Imparato avverso la decisione n. 30 dei CC.SS.della Coppa Italia di Zona 2024 - Zona 5-6 - Sarno 5 maggio 2024 , pronuncia la seguente

### SENTENZA

1.- Il signor Nicola IMPARATO, titolare di licenza di Concorrente Conduttore cat. INT. K-E n. 454593, con atto trasmesso a mezzo pec il 7/05/2024 ha proposto appello avverso la decisione n. 30 dei commissari sportivi resa nel corso della manifestazione XXVI Trofeo del Grifone - Coppa Italia di zona 2024 – zona 5 – 6, disputata a Sarno sul Circuito Internazionale Napoli il 4-5 maggio 2024, perché a suo dire infondata, scarsamente motivata e comunque incompleta.

Il ricorrente chiede l'annullamento della penalità in tempo di 3" per l'intervenuta violazione dell'art. 33 lett. K del RDSSK, a lui comminata al termine della Gara finale, sanzione che ha inciso sulla classifica e ha comportato la sua retrocessione dal primo al secondo posto, con un ulteriore danno sulla classifica della Coppa Italia di zona 2024 – zona 5 – 6 a cui è iscritto.

1.2.- Si è costituita la Procura federale che con memoria ha rilevato *che le tesi esposte dal reclamante trovano conferma nella documentazione depositata.*

All'udienza del 5 luglio 2024, udite le parti e preso atto – come richiesto dalle parti stesse – del filmato della gara nella parte relativa all'evento per cui è causa, il ricorso è passato in decisione.

### DIRITTO

2.- I commissari sportivi nella decisione n. 30 del 5 maggio 2024, hanno comminato al signor Nicola Imparato alla guida del Kart n. 1 la penalità in tempo di 3 secondi alla luce del rapporto reso dal C.P. con la motivazione che "il pilota n. 1 usava un comportamento scorretto in gara TAMPONANDO e facendo fare un testacoda al n. 5 costringendolo al ritiro"

2.2.- Nell'appello il ricorrente sostiene che nel provvedimento non sono riportate le dichiarazioni del pilota che si ritiene essere stato danneggiato, né l'eventuale rapporto del DG o suoi collaboratori e di non aver tenuto alcuna condotta scorretta, né di aver tamponato altri piloti quanto, piuttosto, di aver subito lui stesso, in fase di sorpasso con regolare manovra, una scorrettezza-agonistica dal pilota n. 5 Giuseppe Rendina che cercava di impedire il sorpasso in fase avanzata modificando la sua traiettoria "stringendo verso l'interno curva", così causando il testacoda che lo ha portato al ritiro.



Anche dalle immagini non si rinverrebbe alcuna condotta scorretta essendosi egli attenuto scrupolosamente al regolamento.

2.3.- Sostiene ancora il ricorrente che prova del fatto che nessun significativo tamponamento vi sia stato nei confronti del concorrente n. 5 Giuseppe Rendina, la si ricaverebbe anche dall'assenza di deformazioni ovvero segni di contatto sul musetto del kart n. 1 nonché sulla carenatura sinistra, come verificato al termine della gara dai Commissari Tecnici addetti al parco chiuso. Sul punto il ricorrente chiede, occorrendo, di autorizzarsi la citazione a teste del C.T.

3.- Ritiene il Collegio di potere prendere le mosse dall'esame del secondo motivo di ricorso in applicazione della regola della prevalenza della ragione più liquida.

Con tale motivo parte ricorrente lamenta che il comportamento scorretto addebitatole, consistente nell'aver provocato un tamponamento allo scopo di guadagnare una posizione, non sarebbe mai avvenuto. Tra il ricorrente e il conduttore n. 5, infatti, sarebbe avvenuto soltanto un contatto non grave sostanzialmente riportabile al normale agonismo sportivo.

3.2.- L'accesso al fatto è stato garantito, nella vicenda che ci occupa, dalla visione del filmato relativo alla gara da cui non è stato possibile rilevare il tamponamento posto a fondamento del provvedimento impugnato né più in generale un comportamento scorretto di tale gravità da giustificare l'applicazione della sanzione in tempo di 3 secondi. Il contatto tra i due Kart sembra riconducibile ad un accidentale quanto modesto urto in una fase concitata di gara e tale circostanza è avvalorata, come messo in rilievo pure da parte ricorrente, dall'assenza di danni significativi nei Kart coinvolti dal contatto. Essendo avvenuto tale contatto in parte del circuito in cui i mezzi raggiungono velocità sostenute, un evento quale quello descritto nel provvedimento impugnato avrebbe verosimilmente provocato gravi danni ai Kart. La sanzione comminata appare pertanto del tutto sproporzionata rispetto ai fatti accaduti.

3.3.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va pertanto accolto e va annullato il provvedimento impugnato con conseguente restituzione del deposito cauzionale.

**P.Q.M.**

Accoglie il reclamo.

Dispone la restituzione del deposito cauzionale.

Così deciso in videoconferenza il 5 luglio 2024.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE